

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno sette del mese di dicembre dell'anno duemilaventi, alle ore venti, si è riunita in Forlì, Viale dell'Appennino n.651, presso la sede, l'assemblea dei soci dell'associazione di promozione sociale *APS UN DUE TRE STELLA*.

In ossequio ai provvedimenti di contrasto dell'epidemia COVID-19 la partecipazione all'assemblea viene effettuata e garantita attraverso la piattaforma telematica indicata nell'avviso di convocazione.

Ai sensi dell'art.8 dello Statuto assume la presidenza la sig.ra Mambelli Silvia, Presidente del Consiglio Direttivo, la quale constata e fa constatare:

- che la presente riunione è stata convocata secondo le formalità previste dallo Statuto;
- che la riunione fissata in prima convocazione è andata deserta, non essendosi raggiunto, nella stessa, il quorum costitutivo minimo;
- che alla presente riunione sono presenti tutti i membri del Consiglio direttivo sigg.ri Baccini Silvia e Mambelli Claudio, oltre al medesimo Presidente;
- che sono presenti n. 25 Soci collegati in videoconferenza, tutti aventi pari diritto di voto.

Il Presidente constata e dichiara, pertanto, che l'Assemblea è regolarmente costituita a sensi dell'art.8 dello Statuto e, preso atto che nessuno degli odierni convenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sui quali tutti si dichiarano informati, dichiara l'assemblea legittimata a discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del Giorno:

1. modifica degli artt.1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del vigente Statuto sociale, nonché inserimento di nuovi articoli con conseguente rinumerazione degli articoli successivi;
2. varie e d eventuali.

Il medesimo Presidente, dopo aver chiamato il sig. Mambelli Claudio a svolgere le funzioni di segretario, introduce il primo punto posto all'ordine del giorno ed illustra all'Assemblea le ravvisate necessità ed opportunità di modificare gli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del vigente Statuto sociale nonché di procedere all'inserimento di tre nuovi articoli, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi; in particolare tali variazioni serviranno allo scopo di meglio definire l'oggetto dell'associazione nonché specificare e regolamentare alcune disposizioni dei citati articoli modificati, con previsione, altresì, di nuovi articoli per la disciplina dei soci volontari, del Revisore dei conti e dell'Organo di controllo. Dopo la citata premessa il Presidente espone ed illustra le singole modifiche proposte.

Dopo breve dibattito, l'Assemblea, con approvazione unanime di tutti i Soci presenti,

delibera

di approvare quanto sopra esposto dal Presidente, e cioè di modificare gli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 del vigente Statuto sociale, nonché di inserire tre nuovi articoli, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi, secondo quanto sopra proposto e come risulta dalla nuova formulazione degli stessi articoli nello Statuto sociale il cui nuovo testo, con le modifiche testè deliberate e già introdotte, viene approvato all'unanimità dall'Assemblea e viene allegato al presente verbale onde farne parte integrante e sostanziale.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola sul secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore diciannove e minuti quindici, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

Registrato a Forlì il 31 DIC. 2020

N. 2938 Serie 3 ESENTE (Art. 3 D.Lgs. 23/2011)

~~AL DIRETTORE~~

~~L'ADDETTO AL SERVIZIO~~

ALLEGATO ALL'ATTO

Reg. il 31 DIC 2020

N. 7938

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

APS UN DUE TRE STELLA

Articolo 1

E' costituita in Forlì (FC), un'associazione di promozione sociale e culturale denominata

APS UN DUE TRE STELLA

Il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Forlì (FC) non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'*APS UN DUE TRE STELLA* è un'associazione di promozione sociale ai sensi e per gli effetti degli artt.35 e segg. del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117.

L'*APS UN DUE TRE STELLA* è un centro di vita associativa, autonoma, pluralista, apartitico a carattere volontario e democratico.

L'associazione può svolgere attività ricreative e culturali nonché nei settori dello sport, comprese discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati, di loro famiglie e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando (ovviamente) i dettami delle Leggi e dei Regolamenti in vigore in materia.

Essa non persegue finalità di lucro e si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Può costituire sedi Amministrative ed operative ovunque, anche all'estero.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, primaria o secondaria.

Articolo 2

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

1. assicurare alle persone ed alle famiglie interventi, anche di natura sanitaria, per garantire loro la qualità della vita ed eliminare o ridurre condizioni di disabilità, bisogno, disagio individuale e familiare derivanti da condizioni di difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;
2. fornire sostegno socio-sanitario a famiglie;
3. integrare l'opera delle famiglie nell'educazione e istruzione dei bambini affetti da difficoltà motorie, relazionali, emotive o legate all'attenzione;
4. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

In particolare l'associazione promuove lo sviluppo dei bambini e la loro interazione con il mondo esterno, onde evitare che possano essere compromessi da alcuni tipi di difficoltà motorie, relazionali, emotive o legate all'attenzione.

A tal fine l'Associazione si prefigge di:

- aiutare i bambini ad armonizzare le emozioni, il corpo e alcuni aspetti cognitivi attraverso il movimento e il gioco;
- aiutare i bambini a sviluppare in modo equilibrato ed armonioso la propria identità tramite la conoscenza e la padronanza del proprio corpo e alla capacità di comunicare all'esterno;
- facilitare lo sviluppo dei bambini attraverso il gioco e il movimento;
- organizzare percorsi di psicomotricità funzionale rivolta a bimbi con disabilità.

Promuove iniziative culturali, ricreative ed educative mediante attività di animazione ed aggregazione, rivolte in particolare a bambini ed a ragazzi sia normodotati che diversamente abili attraverso la realizzazione di momenti di gioco, di attività culturali e formative volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo nella società moderna al passo con le culture pedagogiche.

Si propone come luogo di incontro, di formazione, di ascolto, di dialogo, di lavoro, con corsi, seminari, laboratori, conferenze, attività individuali e di gruppo, condivisione di spazi, nel nome di interessi culturali ed educativi rivolti alla funzione della maturazione, della conoscenza e del benessere.

Promuove il benessere psico-fisico dei bambini creando spazi ricreativi per i bambini, promuove attività ricreative e formative al fine di incrementarne e svilupparne le capacità cognitive, motorie e sociali, di socializzazione, per permettere ai bambini e alle famiglie di crescere insieme a contatto con la natura, facilitando la condivisione delle esperienze e del percorso formativo, stimolare il loro intelletto e la loro creatività, favorire il benessere psicofisico, mette in contatto i genitori al fine di confrontare le proprie esperienze educative e trasmettersi, vicendevolmente, consigli e suggerimenti.

A tale scopo, in via semplificativa e non esaustiva, l'Associazione potrà organizzare feste per bambini, incontri formativi, attività sportive, attività ludiche, feste a tema, etc.

Sono campi prioritari di iniziativa e scopi dell'Associazione:

- tutelare il Diritto al Gioco dei bambini e delle bambine, art. 31 della Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza approvata a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989;
- perseguire il miglioramento della qualità della vita, in particolare dei bambini e delle bambine, con la creazione e la difesa di spazi per il gioco, l'ascolto, la socialità, la crescita;
- promuovere la persona attraverso la cultura ludica, la creatività, l'animazione, la formazione e l'educazione;
- offrire attenzioni particolari in quelle situazioni di disabilità e disagio sociale;
- approfondire l'aspetto scientifico, educativo e giuridico del mondo perinatale, del neonato, del bambino, delle coppie attraverso congressi, convegni, conferenze, studi, statistiche, raccolta di materiali e pubblicazioni, sostegno, corsi e seminari;

- l'elaborazione e comprensione delle emozioni, sviluppo e sostegno delle capacità d'ascolto profondo, elaborazione di progetti inerenti il rapporto tra psicologia, psicoterapia, creazione artistica ed esperienza estetica;
- creare di occasioni di incontro, ludiche, spettacolo, animazione, ricreazione e socialità;
- lo sviluppo e la diffusione delle attività di promozione sociale anche per mezzo di specifica attività didattico/formativa, con corsi interni di formazione e/o aggiornamento e/o di perfezionamento ad ogni livello e senza limitazioni settoriali o di specificità, anche coordinandosi con altre Associazioni e/o Organizzazioni pubbliche e/o private aventi con l'associazione analoghe/affini finalità e/o disponibili ad accoglierle tra le loro attività.

Articolo 3

L'associazione *UN DUE TRE STELLA*, per il raggiungimento dei suoi fini, potrà:

- raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione e a favorire il suo sviluppo;
- dare la propria adesione a quelle associazioni ed enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
- somministrare ai soci alimenti e bevande in occasione di particolari eventi o manifestazioni, come momento ricreativo e di socialità, e limitatamente al periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e nei locali o gli spazi cui si riferiscono, e ciò in funzione, comunque, strettamente complementare all'attività istituzionale;
- svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art.17, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, nel rispetto di quanto disposto dalla legge.

Le convenzioni tra l'Associazione e gli enti pubblici o altri soggetti sono adottate con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 4

Il numero dei Soci è illimitato e possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di versare annualmente le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

L'ammissione all'Associazione, da redigersi in forma scritta, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda di ammissione, è subordinata al versamento della quota associativa.

I Soci aderenti all'Associazione, nel rispetto del principio della democraticità, hanno diritto di eleggere il Consiglio Direttivo e di accedere alle cariche associative. Spettano ad essi anche i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

I soci volontari sono tenuti a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, obbligandosi al rispetto degli impegni presi. Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, per esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e diventeranno operative con l'annotazione nel libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni di legge del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale e/o degli eventuali contributi supplementari entro tre mesi dalla data prevista per il suo versamento, comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale e degli eventuali contributi supplementari versati.

I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;



- e) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti a prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (quali, a titolo esemplificativo: feste, cene, sottoscrizioni anche a premi, merchandising e simili)
- i) ogni altro tipo di entrata prevista dalla legge.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive di carattere marginale sono inseriti in una apposita voce del bilancio dell'Associazione e sono utilizzati nel rispetto delle finalità statutarie e delle leggi sul volontariato.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 6

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 7

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile deve essere convocata l'assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative per l'esercizio sociale che inizierà il primo gennaio dell'anno immediatamente successivo.

Alla assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

Articolo 8

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti (organo facoltativo);
- l'Organo di controllo (facoltativo).

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

Articolo 9

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario. L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Revisore Unico dei Conti (se nominato), o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Le convocazioni devono essere effettuate dal presidente mediante apposita lettera - da recapitarsi, mediante raccomandata anche a mano, almeno otto giorni prima dell'adunanza, - contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione. L'avviso della convocazione può essere comunicato ai singoli soci anche mediante fax, telegramma, e-mail od altri mezzi elettronici.

L'Assemblea potrà svolgersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento e che i mezzi utilizzati garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto. Le modalità adottate dovranno risultare dal verbale.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea Straordinaria:

- elezione del Consiglio Direttivo;
- approvazione dei programmi delle attività da svolgere;
- approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- approvazione di eventuali Regolamenti;
- ratifiche dei provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati, sia in prima che in seconda convocazione.

Per modificare lo statuto occorre in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di tre ed un massimo di nove membri eletti fra i soci; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni, salvo durata inferiore stabilita dall'Assemblea, e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e, anche fra questi, il Tesoriere; quanto precede salvo che non abbia provveduto l'assemblea all'atto dell'elezione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dalla persona designata dal Consiglio stesso.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, quando siano presenti tutti i componenti. Nel caso sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano. I sostituti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Articolo 11

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione.

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in casi di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 12

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Il Tesoriere coadiuva il Consiglio Direttivo per quel che attiene alle risorse economiche e al loro utilizzo ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dei libri contabili istituiti dall'Associazione;
- provvede agli incassi e ai pagamenti, nei limiti attribuitigli dal Consiglio Direttivo;
- provvede alla redazione del rendiconto economico e finanziario annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla stesura definitiva.

Articolo 13

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 14

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 15

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali. I citati documenti sociali, conservati presso la sede dell'Associazione, devono essere messi a disposizione dei Soci per la consultazione; che desidera avere copia dei suddetti documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Articolo 16

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere. Tutto il patrimonio residuo sarà devoluto, sentito l'organismo di controllo previsto dalla normativa in materia di enti del terzo settore, a favore di altre associazioni che perseguano finalità analoghe di promozione sociale o a fini di pubblica utilità e, comunque, a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il Presidente



Il Segretario

